

**MM no. 2/2023**Oggetto:**Regolamento comunale sul sostegno per le spese di viaggio/trasporto agli anziani e alle persone che necessitano di cure ambulatoriali**

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio il Municipio sottopone al Consiglio comunale per esame e adozione il nuovo Regolamento comunale concernente il sostegno per il trasporto per cure ambulatoriali agli anziani e agli invalidi al beneficio di una prestazione complementare AVS-AI e alle persone che devono sottoporsi a dialisi o emodialisi.

Premessa

Nel 2015 in occasione del dibattito in CC per la realizzazione di una sede dislocata presso la Casa anziani St. Croce a Faido di un servizio di emodialisi, la Commissione della gestione nel suo rapporto di minoranza indicava che la ragione principale di sviluppare un Servizio di emodialisi presso Villa Silvia, era poter disporre di un centro che assista le persone bisognose senza che queste debbano farsi carico di una lunga trasferta e dei costi che ne derivano, oltre a valorizzare l'Istituto per Anziani con una nuova struttura a beneficio di tutta la Valle e non solo.

In occasione della seduta del 22.6.2015 il CC decise di rinviare la decisione sulla convenzione tra l'Ente Ospedaliero Cantonale, l'Ospedale regionale di Bellinzona e Valli e il Consorzio dei Comuni di Leventina per l'Istituto leventinese per anziani S. Croce inerente alla realizzazione di una sede dislocata del servizio di emodialisi presso la Casa anziani di Faido. Nell'ambito della discussione fu proposta l'idea di favorire le persone che necessitano di sottoporsi alla dialisi o emodialisi tramite una partecipazione alle spese di viaggio/trasporto per recarsi presso il luogo di cura.

Il Municipio preso atto di quanto precede e tenuto conto che non solo coloro che devono sottoporsi a dialisi o emodialisi devono sopportare le spese di viaggio/trasporto, vi sottopone per approvazione la seguente proposta di regolamento.

Proposta di regolamento e commento agli articoli del regolamento

Di principio gli articoli non danno adito a interpretazioni di sorta, pertanto con il presente MM vengono commentati quelli che necessitano di una breve descrizione.

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento è inteso a migliorare le condizioni finanziarie degli anziani ultra sessantacinquenni e degli invalidi affetti da momentanea o permanente patologia invalidante e delle persone che devono sottoporsi a dialisi o emodialisi.

Art. 2 Settori di intervento e Beneficiari

Il presente regolamento disciplina l'erogazione del contributo per il trasporto per cure ambulatoriali:

- a) agli anziani ultra sessantacinquenni beneficiari delle prestazioni complementari dell'AVS affetti da momentanea o permanente patologia invalidante;
- b) gli invalidi (non ancora 65enni) al beneficio di una prestazione complementare dell'AI affetti da momentanea o permanente patologia invalidante;
- c) alle persone che devono sottoporsi a dialisi o emodialisi.

Commento

Il contributo è erogato solo per il trasporto per le cure ambulatoriali. Sono esclusi di riflesso altri tipi di trasporti. L'articolo precisa anche chi sono i beneficiari.

Art. 3 Richiedenti - beneficiari

1. Possono richiedere le prestazioni di cui all'articolo precedente le persone che in base ai registri del servizio comunale controllo abitanti risultano regolarmente domiciliate nel Comune ai sensi dell'art. 23 CCS, che effettivamente vi risiedono ininterrottamente da almeno 1 anno.

2. Il soggiorno di fatto in altri Comuni per una durata superiore ai tre mesi costituisce un'interruzione del periodo di cui al cpv.1.

3. Gli anziani ultra sessantacinquenni beneficiari delle prestazioni complementari dell'AVS per quanto non già rimborsato dalla prestazione complementare per le spese di trasporto (art. 14 cpv. 1, lett e LPC¹art. 22 LaLPC e art. 6 reg. LaLPC);

4. Gli invalidi al beneficio di una prestazione complementare dell'AI per quanto non già rimborsato dalla prestazione complementare per le spese di trasporto (art. 14 cpv. 1, lett e LPC, art. 22 LaLPC e art. 6 reg. LaLPC);

5. Le persone che devono sottoporsi a dialisi o emodialisi.

Commento

Si definisce che il beneficiario dell'aiuto deve avere domicilio nel Comune e risiedervi da almeno un anno. Nel caso di soggiorno in altro Comune superiore ai tre mesi l'aiuto non viene erogato. Inoltre si precisa che il contributo del Comune è erogato per sussidiarietà, nel senso che il contributo per le spese di trasporto è elargito unicamente se queste non sono state già rimborsate tramite le prestazioni complementari AVS/AI.

Art. 4 Esclusione

1. Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

a) le persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali senza validi motivi di ordine finanziario;

b) le persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federale o cantonali (richiedenti di asilo, rifugiati e detenuti);

c) i beneficiari di prestazioni assistenziali secondo la LAS;

d) i cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base a una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;

e) le persone che hanno indebitamente percepito prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o altri Enti.

Commento

Si tratta di un elenco piuttosto esaustivo di coloro che non possono beneficiare del contributo comunale.

Art. 5 Limiti temporali

1. Se al momento della presentazione della prima richiesta sono soddisfatti i requisiti per l'ottenimento della prestazione, la stessa viene riconosciuta dal momento in cui la richiesta è stata presentata.

Commento

La prestazione comunale, se i requisiti sono soddisfatti, è erogata a partire dal giorno della richiesta.

¹ Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 6 Ammontare della prestazione

1. Il Municipio definisce in via di ordinanza l'ammontare del contributo per ogni trasporto (che comprende l'andata e il ritorno) da un minimo di fr. 50.- a un massimo di fr. 80.-; ma al massimo un contributo annuo da fr. 600.- a fr. 1'000.- definito in via di ordinanza.
2. In caso di decesso, cambiamento di domicilio, come pure in caso di cessazione del diritto alla PC-AVS/AI il contributo comunale è calcolato proporzionalmente fino alla fine del mese in cui si verifica l'evento.
3. La prestazione comunale è versata in due rate annuali.

Commento

Per il calcolo del contributo si è fatto riferimento alle tariffe della Croce Rossa Ticino, di Cuore Rosso trasporti e altri.

Art. 7 Forma e modalità della richiesta

1. La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali previste dall'art. 2 dev'essere inoltrata per iscritto alla Cancelleria comunale.
2. Le persone affette da patologie di cui all'art. 2 devono presentare un'attestazione medica circa le necessità di cura presso l'Ente Ospedaliero cantonale o presso Istituti di cura privati gestiti secondo i principi del non profit.

Commento

Si definisce il principio che per l'ottenimento della prestazione comunale deve essere presentata un'attestazione medica.

Art. 8 Obbligo d'informazione

- 1 Il richiedente, rispettivamente i beneficiari di una prestazione, sono tenuti a dare ogni informazione utile sulle loro condizioni personali e finanziarie.
- 2 A richiesta, gli interessati devono svincolare ogni autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

Art. 9 Restituzione prestazioni indebitamente percepite

- 1 Le prestazioni comunali indebitamente percepite devono essere restituite.
- 2 Il diritto di esigere la restituzione è perentorio dopo un anno dal momento in cui il Municipio o i rispettivi servizi hanno avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo 5 anni dal pagamento della prestazione.

Art. 10 Autorità di reclamo e ricorso

- 1 Contro le decisioni prese in applicazione del presente regolamento è proponibile il reclamo al Municipio nel termine di 20 giorni dall'intimazione.
- 2 Le decisioni su reclamo sono impugnabili davanti al Consiglio di Stato nei modi e nei termini fissati dalla Legge organica comunale.

Art. 11 Entrata in vigore

A norma della Legge organica comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Conclusioni

Con l'adozione del presente Regolamento il Comune di Faido fa un ulteriore passo verso coloro che per poter accedere a delle cure ambulatoriali devono sostenere importanti spese di viaggio/trasporto.

Per quanto precede il Municipio invita il Consiglio comunale a voler

risolvere

1. È approvato nel suo complesso, il Regolamento comunale sul sostegno per le spese di viaggio/trasporto agli anziani e alle presone che necessitano di cure ambulatoriali.
2. Il regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'autorità competente.

Con stima.

Per il Municipio di Faido
Il Sindaco La Segretaria
C. Nastasi A. Pedrini



Approvato con ris. mun. 42/2023 del 31.1.2023

N.B. Il presente messaggio viene attribuito alla Commissione delle petizioni



Regolamento comunale sul sostegno per le spese di viaggio/trasporto agli anziani e alle persone che necessitano di cure ambulatoriali

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento è inteso a migliorare le condizioni finanziarie degli anziani ultra sessantacinquenni e degli invalidi affetti da momentanea o permanente patologia invalidante e delle persone che devono sottoporsi a dialisi o emodialisi.

Art. 2 Definizione settori di intervento

Il presente regolamento disciplina l'erogazione del contributo per il trasporto per cure ambulatoriali:

- a) agli anziani ultra sessantacinquenni beneficiari delle prestazioni complementari dell'AVS affetti da momentanea o permanente patologia invalidante;
- b) gli invalidi (non ancora 65enni) al beneficio di una prestazione complementare dell'AI affetti da momentanea o permanente patologia invalidante;
- c) alle persone che devono sottoporsi a dialisi o emodialisi.

Art. 3 Richiedenti - beneficiari

1. Possono richiedere le prestazioni di cui all'articolo precedente le persone che in base ai registri del servizio comunale controllo abitanti risultano regolarmente domiciliate nel Comune ai sensi dell'art. 23 CCS, che effettivamente vi risiedono ininterrottamente da almeno 1 anno.

2. Il soggiorno di fatto in altri Comuni per una durata superiore ai tre mesi costituisce un'interruzione del periodo di cui al cpv.1.

3. Gli anziani ultra sessantacinquenni beneficiari delle prestazioni complementari dell'AVS per quanto non già rimborsato dalla prestazione complementare per le spese di trasporto (art. 14 cpv. 1, lett e LPC¹art. 22 LaLPC e art. 6 reg. LaLPC);

4. Gli invalidi al beneficio di una prestazione complementare dell'AI per quanto non già rimborsato dalla prestazione complementare per le spese di trasporto (art. 14 cpv. 1, lett e LPC, art. 22 LaLPC e art. 6 reg. LaLPC);

5. Le persone che devono sottoporsi a dialisi o emodialisi.

Art. 4 Esclusione

1. Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a) le persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali senza validi motivi di ordine finanziario;
- b) le persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federale o cantonali (richiedenti di asilo, rifugiati e detenuti);
- c) i beneficiari di prestazioni assistenziali secondo la LAS;
- d) i cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base a una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- e) le persone che hanno indebitamente percepito prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o altri Enti.

¹ Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 5 Limiti temporali

1. Se al momento della presentazione della prima richiesta sono soddisfatti i requisiti per l'ottenimento della prestazione, la stessa viene riconosciuta dal momento in cui la richiesta è stata presentata.

Art. 6 Ammontare della prestazione

1. Il Municipio definisce in via di ordinanza l'ammontare del contributo per ogni trasporto (che comprende l'andata e il ritorno) da un minimo di fr. 50.- a un massimo di fr. 80.-; ma al massimo un contributo annuo da fr. 600.- a fr. 1'000.- definito in via di ordinanza.

2. In caso di decesso, cambiamento di domicilio, come pure in caso di cessazione del diritto alla PC-AVS/AI il contributo comunale è calcolato proporzionalmente fino alla fine del mese in cui si verifica l'evento.

3. La prestazione comunale è versata in due rate annuali.

Art. 7 Forma e modalità della richiesta

1. La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali previste dall'art. 2 dev'essere inoltrata per iscritto alla Cancelleria comunale.

2. Le persone affette da patologie di cui all'art. 2 devono presentare un'attestazione medica circa le necessità di cura presso l'Ente Ospedaliero cantonale o presso Istituti di cura privati gestiti secondo i principi del non profit.

Art. 8 Obbligo d'informazione

1 Il richiedente, rispettivamente i beneficiari di una prestazione, sono tenuti a dare ogni informazione utile sulle loro condizioni personali e finanziarie.

2 A richiesta, gli interessati devono svincolare ogni autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

Art. 9 Restituzione prestazioni indebitamente percepite

1 Le prestazioni comunali indebitamente percepite devono essere restituite.

2 Il diritto di esigere la restituzione è perentorio dopo un anno dal momento in cui il Municipio o i rispettivi servizi hanno avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo 5 anni dal pagamento della prestazione.

Art. 10 Autorità di reclamo e ricorso

1 Contro le decisioni prese in applicazione del presente regolamento è proponibile il reclamo al Municipio nel termine di 20 giorni dall'intimazione.

2 Le decisioni su reclamo sono impugnabili davanti al Consiglio di Stato nei modi e nei termini fissati dalla Legge organica comunale.

Art. 11 Entrata in vigore

A norma della Legge organica comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato dal CC nella seduta del

Approvato dalla Sezione enti locali con ris.